

Ipotesi di accordo Regione /mmg in merito al rafforzamento dell'attività territoriale da parte dei medici convenzionati nel periodo della pandemia

Considerato

che alla Medicina Generale è attribuita la presa in carico dei propri assistiti e che pertanto questi risultano i professionisti più idonei a assicurare il primo intervento assistenziale, sia per quanto attiene l'aspetto preventivo che per quello clinico;

Valutato

che la reale presa in carico e la garanzia di una maggiore continuità temporale dell'assistenza rappresentano elementi importanti per governare il possibile evento pandemico da influenza umana da virus A/H1N1;

Preso atto

che in una situazione di ordinarietà la continuità assistenziale è comunque assicurata di notte e nei giorni prefestivi e festivi dai medici della guardia medica, ma che l'eccezionalità dell'evento pandemico potrebbe richiedere il ricorso a misure ulteriori, utili a garantire al massimo l'efficacia e la tempestività della risposta sanitaria sul territorio e a ridurre l'afflusso al Pronto Soccorso ed i ricoveri ospedalieri;

Tenuto conto

delle possibili variabili di intensità riferite all'evento sia rispetto alla diffusione in popolazioni non immunizzate che rispetto al potenziale sviluppo di complicanze gravi;

Ritenuto

opportuno attribuire all'organismo Unità di crisi, attivato nell'ambito del Consiglio Sanitario con la presenza della medicina generale ai fini della razionalizzazione del ricorso al ricovero ospedaliero, il compito di individuare le diverse fasi modulate in funzione dell'intensità e della gravità della pandemia;

Atteso che le realtà locali presentano specificità, sia per caratteristiche territoriali che organizzative, che possono richiedere modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria diversificate da parte dei medici di medicina generale;

L'ASSESSORE REGIONALE

I DIRETTORI DELLE AZIENDE SANITARIE

Le OOSS DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE :

FIMMG

SNAMI

INTESA SINDACALE

SMI

Tenuto conto della specifica caratteristica di eccezionalità che l'evento pandemico riveste, in via transitoria convengono che:

- in caso di una particolare intensità dell'evento pandemico e della necessità di una maggiore offerta di assistenza ai cittadini, è necessario che la risposta sanitaria del territorio sia rafforzata in sintonia temporale con analoghi interventi atti a rafforzare le capacità assistenziali degli ospedali e dei relativi Pronto Soccorso;
- sia dato mandato all'Unità di crisi, costituita nell'ambito del Consiglio Sanitario come specificato in narrativa, affinché:
 1. definisca preventivamente gli indicatori necessari per l'attivazione e la durata del periodo di emergenza nonché lo stadio di gravità dell'evento;
 2. stabilisca lo stato di emergenza sanitaria, individuando tre diversi livelli di intensità modulati in modo progressivo in correlazione alla situazione in essere;
- nella fascia oraria dalle 10 alle 13 del sabato e dalle 9 alle 13 della domenica, l'attività è svolta dai medici di medicina generale solo nei confronti degli assistiti che esprimono un bisogno sanitario correlato alla pandemia influenzale;
- l'erogazione dell'assistenza sanitaria della medicina generale è articolata attenendosi alla sottoelencata modalità, secondo il livello di gravità, rapportato all'intensità dell'evento pandemico, e aderendo, nell'ambito del presente accordo, ad una delle ipotesi previste, concordate dai medici di medicina generale a livello aziendale;
- in qualsiasi momento dell'evento pandemico qualora si verificasse, a livello locale, un carico di lavoro significativo per i medici della continuità assistenziale, l'Azienda sanitaria in accordo con le OOSS valuterà l'opportunità per singola postazione di un rafforzamento del servizio stesso;

1° fase

Al momento della individuazione del primo livello di gravità dell'evento da parte dell'unità di crisi tutti i medici garantiranno ai propri assistiti una consulenza telefonica nella fascia oraria dalle 10 alle 13 della mattina del sabato e dalle 9 alle 13 della domenica;

2° fase

Al momento dell'individuazione del secondo livello di gravità da parte dell'unità di crisi, i medici che manterranno comunque tutti la consulenza telefonica nei confronti dei propri assistiti, saranno presenti sul territorio attraverso le visite domiciliari assicurate da un medico di famiglia ogni 5 medici, con modalità concordate a livello aziendale nella fascia oraria dalle 10 alle 13 della mattina del sabato e dalle 9 alle 13 della domenica;

3° fase

Al momento dell'individuazione del terzo livello di gravità da parte dell'unità di crisi, oltre a garantire la consulenza telefonica nei confronti dei propri assistiti, tutti i medici si faranno carico delle visite

domiciliari richieste dai propri assistiti e ritenute necessarie nella fascia oraria dalle 10 alle 13 della mattina del sabato e dalle 9 alle 13 della domenica;

Nel corso della 3° fase saranno attivate azioni tendenti a diminuire il carico burocratico dei medici convenzionati, relativamente ad oggetti valutati e condivisi nell'ambito dei rispettivi comitati regionali, compatibilmente con le disposizioni vigenti.

Remunerazione economica per i soggetti coinvolti

- A ciascun medico di medicina generale che presta la propria attività nell'ambito di questo accordo è riconosciuta un'indennità pari alla tariffa prevista per l'attività territoriale programmata con riferimento alla 1° fascia di anzianità indipendentemente dall'anzianità di servizio del medico;
- A ciascun medico di medicina generale che garantisce la reperibilità telefonica il sabato e la domenica mattina è riconosciuta un'indennità pari a 100 euro forfetarie a copertura di tutto il periodo che necessita di tale modalità di rafforzamento del territorio, oppure a scelta del professionista la fornitura da parte aziendale di un pulsossimetro;
- In caso di eccezionale numero di visite domiciliari in fase 3 il sabato e la domenica i MG potranno usufruire dell'apporto dei Medici Tirocinanti che saranno remunerati con 100 euro ogni turno.
- Al medico che partecipa alla fase tre è garantito, se richiesto, un giorno infrasettimanale di riposo con sostituto a carico della Azienda e compenso pari a quanto riconosciuto per la formazione continua